

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane dai titolari di borse di studio, previste dagli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62

ONOREVOLI SENATORI. - È certamente opportuno che la facoltà di riscatto ai fini pensionistici, prevista per gli assegnisti, sia estesa anche ai borsisti, tenuto conto che, salvo la diversità del nome, sono invece identici la figura, le funzioni ed i compiti.

La circolare n. 183 del 6 luglio 1979 emanata dal Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per le pensioni - n.2670/A3 di protocollo, avente per oggetto: «Decentramento delle competenze in materia pensionistica. Ulteriori chiarimenti sulle disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza», basa la propria menzionata ingiusta e lesiva discriminazione sul fatto che le borse di studio nel passato non sono state soggette al regime INPS.

Si può, però, trovare un giusto rimedio a queste «carenze» con una legge *ad hoc*, considerato che:

1) il servizio di borsista è valutato ai fini della ricostruzione della carriera, perciò deve essere reso valido anche ai fini del trattamento di quiescenza;

2) per tutta la durata del servizio al borsista era preclusa, per legge, ogni altra attività di lavoro e, di conseguenza, la possibilità di essere iscritto presso gli istituti assicurativi. Ad una normativa carente va dunque ascritto il mancato sanamento delle ritenute INPS e non alla negligenza dei lavoratori in questione;

3) la durata di tale servizio è stata per moltissimi casi (borse di studio biennali rinnovabili) anche di quattro anni, e il danno che ne risulta è di ancora maggiore gravità;

4) se è equo computare gli anni di studio pre-laurea, sembra iniquo «depennare» quelli resi nella carriera come servizio allo Stato, in quanto come vero e proprio lavoro dipendente si è configurato quello del borsi-

sta e non come fruizione di un sussidio per affinare la didattica e la ricerca. Tra l'altro, per poter riscuotere lo stipendio, il borsista era obbligato a presentare mensilmente al rettore magnifico una dichiarazione firmata dal professore ufficiale della «cattedra», attestante la quantità e la qualità del lavoro prestato (esercitazione agli studenti, seminari, funzioni varie di istituto, eccetera);

5) il servizio di borsista è da intendersi come rapporto d'impiego anche perchè, all'atto di accettazione della borsa, era fatto obbligo di declinare, pena il decadimento della borsa stessa, qualsiasi proposta di altra attività (persino una ora di lezione in una scuola privata);

6) nel contempo, tuttavia, il borsista era equiparato, per legge, ad un insegnante delle scuole secondarie di primo e secondo grado (anche se «equiparato» è termine improprio, in quanto godeva di benefici maggiori riguardo al punteggio, sempre massimo, nelle graduatorie). Ogni anno, infatti, il borsista accettava l'incarico scolastico dal provveditore agli studi, non assumeva servizio e rimaneva in aspettativa senza assegni per tutta la durata della borsa, avanzando automaticamente in graduatoria. L'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale «Incarichi e supplenze» del 23 marzo 1972 così recita: «l'attività svolta (..) come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico (..) è valutata come servizio scolastico con la massima qualifica, senza limitazione per la valutazione del servizio». Oltre a ciò è da ricordare che la «borsa di studio» era finalizzata alla formazione o all'addestramento scientifico e didattico, inteso come periodo di preparazione professionale del titolare della borsa. Tale tesi oramai è confutabile, alla luce dei punti già enunciati, e considerando che il borsista svolgeva soprattutto un'attività didattica quotidiana concordata con il docen-

te titolare di cattedra e attestata mensilmente dal medesimo al fine della retribuzione;

7) la sussistenza di un rapporto di impiego è anche confermata dal fatto che il servizio di borsista, dal momento che è stato riconosciuto unico titolo ai fini della compilazione delle graduatorie nazionali dei contrattisti (previste all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766), ha automaticamente aperto la via all'immissione in ruolo nella

scuola e nella pubblica amministrazione, immissione garantita *ope legis*, su domanda dell'interessato, dopo l'espletamento del contratto quadriennale.

Tutto quanto sopra detto porta certamente alla conclusione che è assolutamente improcrastinabile fare sì che, come agli assegnisti, anche ai borsisti venga estesa, ai fini del trattamento di quiescenza, la valutazione degli anni di servizio prestato nelle università italiane in qualità di titolari di borse di studio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di servizio prestati nelle università italiane, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177.